



COMUNITA' MONTANA

“MOLISE CENTRALE”

6^ ZONA OMOGENEA

COPIA DI DELIBERAZIONE

GIUNTA COMUNITARIA

N. 0087 del 05/05/2005

OGGETTO:

APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2005/2007.

Pubblicata all'albo il **19 MAGGIO 2005** prot. **314**

L'anno duemilacinque addì cinque del mese di maggio alle ore 14:00

Nella sala della Giunta delibera in merito all'oggetto sopra indicato.

Assiste il Segretario Generale dr. Giuseppe MURGOLO

N.	Cognome Nome	Carica	Pr
1	FRATANGELO GIOVANNI	PRESIDENTE	Si
2	MESSERE NICOLA	VICE PRESI	--
3	MARASCA GIOVANNI	ASSESSORE	Si
4	CERIO ANTONIO	ASSESSORE	Si
5	CALARDO MARIO	ASSESSORE	Si
6	ONORATO FERDINANDO	ASSESSORE	Si
7	MUCCINO FRANCESCO	ASSESSORE	Si

PRESENTI 6 ASSENTI 1

LA GIUNTA

Visto l'art.172 del t.u.e.l. 18 AGOSTO 2000, N.267, che, al comma 1, lettera d), prescrive che al bilancio di previsione deve essere allegato, fra l'altro, " il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109" ;

Visto l'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come sostituito dalla legge 18.11.1998, n.415 che in ordine alla disciplina della Programmazione dei lavori pubblici" testualmente recita:

Art. 14 - PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa urbanistica, unicamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e qualificazione dei propri bisogni dei soggetti di cui al comma 1 predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico - finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico - artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientali, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lett.a), per almeno 60 giorni consecutivi.

Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità tra le categorie di lavori, nonché un ulteriore ordine di priorità all'interno di ogni categoria. In ogni categoria sono comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, nonché interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall'art. 19, comma 5- ter possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ed eventuali caratteri di rilevanza storico - artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale ed ipotecaria.

I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al comma 1 è subordinata alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'art.16, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.

Un lavoro o un tronco di lavoro a rete può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione nomina, nell'ambito del personale ad esso addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.

I progetti dei lavori degli Enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti e o adottati. Ove gli Enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Per motivate ragioni di pubblico interesse si applicano le disposizioni dell'art.1, commi quarto e quinto, della legge 3

gennaio 1978, n.1 e successive modificazioni, ed dell'art. 27, comma 5 della legge 8 giugno 1990, n.142.

L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 31 ottobre 1990, n.310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n.403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali territoriali si applicano le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n.77, e successive modificazioni ed integrazioni.

I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo che sono definiti con decreto del Ministero dei Lavori pubblici. I programmi e gli elenchi sono trasmessi all'Osservatorio dei Lavori Pubblici che ne dà pubblicità a eccezione di quelli provenienti dal Ministero della Difesa. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al Cipe per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatici vigenti.

Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 10 si applicano a far data dal primo esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 11, ovvero dal secondo qualora il decreto sia emanato nel secondo semestre dell'anno.

L'approvazione del progetto definitivo da parte di una amministrazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità ed urgenza dei lavori."

Visto lo " schema tipo di programma" di cui al comma 11 dell'art.14 della legge 109/94;

Visto il vigente regolamento Comunitario di contabilità;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art.42 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione da parte del responsabile del servizio, e del responsabile di ragioneria (art. 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267);

RITENUTO di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

DELIBERA

Di approvare il programma triennale dei lavori pubblici predisposto dagli uffici, che nel triennio, prevede i seguenti investimenti;

- ANNO 2005	€ 488.088,56
- ANNO 2006	€ 1.250.00,00
- ANNO 2007	€ 0

Di approvare " schema tipo di programma" di cui al comma 11 dell'art.14 della legge 109/94;

Di dichiarare, con voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4[^] comma, del T.U.E.L. n.267/2000.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere favorevole .

Li, 05/05/05

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Geom. Nicolin D'ELISIIS

ART. 183 COMMA 4 DEL TUEL N. 267/2000

Parere favorevole .

Li, 05/05/05

IL RAGIONIERE
F.TO Antonio FRATANGELO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Li, 05/05/05

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.TO Antonio FRATANGELO

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.TO FRATANGELO GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO dr. Giuseppe MURGOLO

La su estesa deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio il giorno _____
per rimanervi quindici giorni consecutivi. (art. 124, comma 1, del TUEL n. 267/2000)

Ferrazzano li' _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Ferrazzano li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

REGISTRO GENERALE N. |____|

Si attesta che la presente deliberazione :

e' stata pubblicata all'Albo Pretorio della Comunita' il _____
e' stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di Ragioneria il _____

Ferrazzano li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
FTO dr. Giuseppe MURGOLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li _____

IL SEGRETARIO GENERALE